



CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (CIG Z6710422BA).

Art. 1 – Definizione dei Soggetti coinvolti

- **Stazione Appaltante:** REGIONE TOSCANA – Consiglio regionale, con sede in Firenze, Via Cavour 2, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentata dal dirigente regionale Dott. Fabrizio Mascagni, nato a Firenze il 12 agosto 1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della struttura competente per materia "Settore Bilancio e finanze", nominato con decreto del Segretario generale del consiglio regionale 31 gennaio 2011, n. 6, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della l.r. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale 24 luglio 2014, n. 349 esecutivo a norma di legge;
- **Fornitore:** uno dei soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico e invitato a partecipare alla presente RDO MePA n. 561111 del 25/07/2014.

Art. 2 – Oggetto, durata e disciplina applicabile

Le presenti Condizioni Particolari hanno per oggetto la fornitura di cancelleria per gli uffici del Consiglio regionale della Toscana.

La durata del contratto è fissata in trentasei mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo l'esaurimento anticipato dell'intero importo contrattuale.

I rapporti tra le parti contraenti sono regolati:

- dalle Condizioni Generali di Contratto per i beni, relative al bando "Cancelleria 104" del MePA;
- dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, che in caso di contrasto prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto;
- dal Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara e sottoscritto dalle parti;
- dal Capitolato tecnico relativo al bando "Cancelleria 104" del MePA;
- dal Capitolato speciale d'appalto, allegato alla documentazione di gara;
- dal Dettaglio tecnico economico compilato dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta;
- dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante.

Art. 3 – Direttore di esecuzione del contratto

Per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006, soggetto designato è il responsabile unico del procedimento Dott. Alessandro Berti.

Art. 4 – Termini, luogo e modalità di esecuzione della fornitura

Il competente ufficio del Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale della Toscana provvederà di volta in volta a trasmettere gli ordinativi di fornitura mediante fax, posta elettronica certificata o tramite il sistema telematico ap@ci, indicando al suo interno le quantità e la tipologia.

La consegna della merce richiesta è a carico del Fornitore e dovrà avvenire, previo accordo con il personale di servizio, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di ciascun ordine, esente da ogni spesa, in porto franco, imballaggio e scarico gratuiti presso i locali del Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale della Toscana in Firenze, Via Cavour, 18, il cui accesso è soggetto ad apposite norme comunali di limitazione del traffico.

Il Fornitore deve garantire la consegna dei beni alle condizioni offerte. Eventuali perdite o danni subiti durante le operazioni di trasporto sono a totale carico del Fornitore. Nel caso in cui i beni consegnati non risultino conformi qualitativamente e/o quantitativamente, la Stazione Appaltante procederà a trasmettere un'apposita contestazione scritta al Fornitore che si impegna a ritirare e sostituire entro dieci giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento di detta comunicazione, la merce non conforme. La verifica delle caratteristiche dei beni forniti verrà effettuata a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla data di consegna, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato alla documentazione di gara, e al Capitolato tecnico relativo al bando "Cancelleria 104" del MePA.

Art. 5 – Documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI)

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 05.03.2008, n. 3, per il presente appalto, trattandosi di mera fornitura di beni, è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto è determinato applicando alle quantità richieste dalla Stazione Appaltante il prezzo risultante dall'Offerta presentata dal Fornitore.

Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, si potrà dar luogo all'adeguamento dei prezzi secondo le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto decreto legislativo. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita richiesta

presentata alla Stazione Appaltante e, ove accettata, decorrerà dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 307 comma 2 D.P.R. 207/2010, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, che la prestazione effettuata risponda in termini quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 38/2007, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa e degli eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione si adopererà al rispetto del pagamento dei corrispettivi dovuti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque entro quarantacinque giorni qualora i tempi di rilascio delle necessarie attestazioni propedeutiche al pagamento si protraggano nei massimi termini consentiti dalle norme vigenti. L'affidatario presta consapevolmente il proprio assenso alle tempistiche indicate. Il saldo dell'importo contrattuale sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. La data di ricezione della fattura sarà rilevata dalla registrazione dell'ufficio Protocollo di questa Amministrazione.

Le fatture, intestate al Consiglio regionale della Toscana (C.F. 01386030488) – Via Cavour, 2 – 50129 Firenze, dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite il sistema **ap@ci** e dovranno indicare i seguenti riferimenti:

- Settore Bilancio e finanze;
- numero e anno del decreto dirigenziale di affidamento;
- numero e anno dell'impegno di spesa nel bilancio dell'Amministrazione;
- estremi dell'ordinativo di fornitura;
- codice identificativo di gara (C.I.G.);
- estremi identificativi del c/c dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione.

In casi eccezionali e motivati dall'impossibilità ad utilizzare sistemi informatici sarà comunque possibile inviare fatture cartacee.

In caso di inadempienza contestata, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che il Fornitore non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, il Fornitore, nelle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui il Fornitore è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione il Fornitore dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di

liquidazione finale. Il saldo dell'importo contrattuale sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante a seguito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art. 14, previa verifica della regolarità contributiva.

Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come successivamente modificata e integrata, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

A tal fine i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente con ordinativi a favore del Fornitore da estinguersi mediante accredito su conto bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti della Pubblica Amministrazione. I dati afferenti a tale conto, nonché le generalità e il codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operarvi, dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. Il Fornitore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conto corrente bancario o postale dedicati, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di subappalto, il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 9 della l. 136/2010 e s.m.i. ad inserire nel contratto di subappalto l'obbligo, a carico del subappaltatore e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura in oggetto, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 sopra richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 – Responsabilità e obbligazioni del Fornitore

Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.

Il Fornitore è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose della Stazione Appaltante o a terzi, occorsi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è tenuto altresì al rispetto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", e ad ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 17 della stessa legge.

Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci lavoratori occupati nel presente appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la propria categoria e da eventuali accordi integrativi territoriali.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18. È fatto inoltre obbligo di ottemperare alle norme di cui agli artt. 71 e 77 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura effettuata.

Per quanto compatibile, il contraente applica gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana (visibile sul sito internet del Consiglio regionale – sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti e allegato alla documentazione di gara) nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 10 – Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, l'importo della cauzione è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, della banca o della compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si applica l'art. 75 comma 7 dello stesso D.Lgs. 163/2006 pertanto l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 5 delle Condizioni Particolari di RDO/Lettera di invito allegata alla

documentazione di gara. La Stazione Appaltante, conseguentemente, procede con l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11 – Penali

Qualora il Fornitore esegua la prestazione in ritardo o in modo non conforme a quanto stabilito, la Stazione Appaltante procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate mediante raccomandata A.R., posta elettronica certificata, sistema telematico "ap@ci" o telefax. Il Fornitore ha cinque giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

Entro i successivi cinque giorni lavorativi, la Stazione Appaltante deve comunicare le proprie conclusioni e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni del Fornitore ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni o per la loro sostituzione è prevista una penale giornaliera pari a 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;
- b) decorsi inutilmente numero venti giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni o per la loro sostituzione la prestazione si considera non effettuata ed è prevista un'ulteriore penale pari al 30% del valore della merce non consegnata.

Nel caso in cui l'importo delle penali complessivamente raggiunga il limite del 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora il contraente non esegua la prestazione, l'Amministrazione, dopo aver inutilmente intimato l'adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

In caso di gravi difformità nell'esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante invita il Fornitore a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell'art.1454 del Codice civile, assegnando un termine per l'adempimento non inferiore a quindici giorni. Decorso inutilmente il termine, il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione scritta inviata al Fornitore, i seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività commerciale, fallimento dell'attività commerciale, liquidazione coatta amministrativa;

- b) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i., in particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Particolari, ovvero oltre il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale;
- d) mancato adempimento delle prestazioni richieste;
- e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 dal Fornitore contraente per l'aggiudicazione del presente contratto;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto;
- g) violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana (visibile sul sito internet del Consiglio regionale – sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti e allegato alla documentazione di gara) nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo;
- h) violazione delle regole previste a pena di risoluzione del contratto all'interno del Patto d'integrità.

Art. 13 – Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 è tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto di cui all'oggetto. Essa ne darà comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno dieci giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, sistema telematico "ap@ci".

In caso di recesso della Stazione Appaltante, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e s.m.i., la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. 488/1999.

È fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti.

L'attestazione di regolare esecuzione è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto ed è emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, previa verifica della regolarità del Fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al saldo delle prestazioni eseguite, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 15 – Subappalto

Il Fornitore, qualora, in sede di presentazione dell'offerta, si sia avvalso della facoltà di subappaltare le prestazioni del presente contratto, dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dell'attività.

Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale.

Art. 16 – Informativa ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti saranno utilizzati unicamente in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Consiglio Regionale.

Responsabili del trattamento sono il responsabile del Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale e il responsabile del Settore Provveditorato, servizi generali e contratti.

Incaricati del trattamento sono il responsabile del Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale e il responsabile del Settore Provveditorato, servizi generali e contratti.

L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

Art. 17 – Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, nel D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e nel

D.P.R. 642/1972 per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione, mentre l'imposta di bollo e ogni altra spesa connessa al presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Il presente contratto viene registrato in caso di uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione del contratto.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consiglio regionale della Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

1. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
2. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»*;
3. la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
4. le norme contenute nel regolamento del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 *“Regolamento interno di amministrazione e contabilità”*;
5. il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, la legge italiana.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara di conoscere, accettare e approvare specificatamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto:

- Art. 4 – Termini, luogo e modalità di esecuzione della fornitura
- Art. 7 – Fatturazione e pagamenti;
- Art. 8 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 9 – Responsabilità e obbligazioni del Fornitore;
- Art. 11 – Penali;
- Art. 12 – Risoluzione del contratto;
- Art. 13 – Divieto di cessione e facoltà di recesso dal contratto;
- Art. 18 – Foro competente.